Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti, fissati dall'art. 4 della legge 08.08.1985, n. 443:

- a. per l'impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;
- b. per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;
- c. per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;
- d. per l'impresa di trasporto: 8 dipendenti;
- e. per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.

Ai fini del calcolo del predetto limite, sono computati:

- 1. i familiari coadiuvanti dell'imprenditore;
- 2. tutti i dipendenti qualunque sia la mansione svolta;
- 3. i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa.

Sono esclusi dal computo:

- 1. i portatori di handicap;
- 2. i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro ed i lavoratori a domicilio, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- 3. per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica (legge 19.01.1955, n. 25) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana

